

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	967
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819)	967
PRESIDENTE	967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985
FRANCAVILLA	968, 971, 972, 974, 975, 976, 978, 979, 981, 983
BIMA, <i>Relatore</i>	968, 970, 973, 976, 978, 979
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	969
SANTI	969, 979, 982, 983, 985
MATTARELLA, <i>Ministro delle Poste e telecomunicazioni</i>	969, 970, 971, 972, 973, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985
CONCAS	969
CAPPUGI	970, 971, 974, 977, 979, 982, 983, 985
CALANDRONE PACIFICO	970, 971, 972, 973, 974, 975
MENOTTI	971
CACCIATORE	972
CECCHERINI	972
SCALIA	973, 974, 975, 977, 982, 983
MANIERA	973, 975
ZANIBELLI	975
BOGONI	976
Votazioni per appello nominale:	
PRESIDENTE	981

La seduta comincia alle 21,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bensi, Borsellino, Cavaliere Stefano, Cerreti, Ducci, Fiorentino, Gatto, Graziadei, Moscatelli, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Simonini, Sparapani e Vigo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Di Nardo, Romano, D'Amore, Bigi, Di Prisco, Santi, Scalia, Montanari, Cremaschi, Marilli, Magno, Cavallari, Ceccherini, Ballesi e De Capua.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda

di Stato per i servizi telefonici » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » e « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta del 22 dicembre era stato approvato l'articolo 86, dobbiamo ora esaminare in collegamento gli articoli 86-*bis* e 87-*ter*.

Ricordo che il primo, presentato dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi, Maniera, reca:

(Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni)

« Per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola ».

Il secondo presentato dal vostro Presidente recita:

« Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento mediante scrutinio, sono ridotti alla metà.

I periodi di anzianità richiesti per l'ammissione agli esami per la progressione di carriera, per i primi tre anni dalla data di cui al primo comma del presente articolo, sono ridotti di un terzo anche nei riguardi degli impiegati dei ruoli aggiunti.

Tale abbreviamento non opera ai fini dell'anzianità prevista dall'articolo 166 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione al concorso speciale per esame e per la promozione a direttore di divisione ed equiparato.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quella prevista dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di

cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166.

L'abbreviamento di cui al primo comma del presente articolo non opera per le promozioni dalla qualifica di ispettore generale a quella di direttore centrale ».

FRANCAVILLA. Il nostro emendamento, cioè l'86-*bis*, quando si discusse in comitato ristretto, fu uno dei pochi accettati dal Governo. In esso si dice: « Per quattro anni dall'entrata in vigore della legge... », mentre in quello dell'onorevole Jervolino è detto: « Nei primi tre anni... »; poiché il nostro fu accettato dal Governo, non avrei nulla in contrario di trasferire il nostro emendamento nel primo comma dell'articolo 87-*ter*.

PRESIDENTE. Il Governo fa presente che accetterebbe l'emendamento a firma dell'onorevole Bogoni di carattere più generale salvo a ridurre i quattro anni a tre. In questo modo liberiamo il terreno da tutta una casistica. Nel caso che si accetti la proposta del Governo, ritiro il mio emendamento.

FRANCAVILLA. Accettiamo l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 86-*bis* a firma dell'onorevole Bogoni — al quale aderisco — comprensivo dell'emendamento del Governo.

ART. 86-*bis*.

(Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni)

« Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola ».

Vi è quindi un articolo aggiuntivo dell'onorevole Colasanto:

« La norma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, non si applica al personale delle poste e telecomunicazioni licenziato nelle condizioni previste dell'articolo 1 del decreto stesso che abbia ottenuto una nuova assunzione con rapporto di impiego precario durato meno di un anno ».

BIMA, *Relatore*. Il riconoscimento della qualifica di « perseguitato politico » comporta di per sé la riassunzione e, automaticamente, la ricostituzione della carriera. Ritengo per-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

tanto che non sia il caso di accogliere la proposta dell'onorevole Colasanto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esistono ben diciannove leggi per la costituzione o ricostituzione della carriera dei perseguitati politici. Non mi pare, quindi, che sia il caso di aggiungere un'altra norma del genere.

SANTI. Le precedenti 19 leggi non hanno evidentemente contemplato questo caso particolare...

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono recisamente contrario all'emendamento Colasanto, in quanto esso turberebbe l'equilibrio della legge. Approvandolo, perpetueremo la spirale delle leggi eccezionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Colasanto.

(Non è approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bogoni, Concas ed altri:

« Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici già appartenente all'ex quadro speciale con qualifica di telefonista od operario meccanico collocato il 1° giugno 1948, ai sensi del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, al grado iniziale del ruolo di gruppo « C », provvisto a tale data del diploma di laurea o di scuola media superiore, e successivamente inquadrato, in seguito a concorso, nel ruolo della carriera direttiva o di concetto dell'azienda stessa, entro il 31 dicembre corrente anno deve essere scrutinato per la promozione al grado superiore a quello rivestito, se abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza ».

CONCAS. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, che stabiliva, a decorrere dal 1° giugno 1948, un nuovo ordinamento del personale dipendente dall'azienda di Stato per i servizi telefonici, una parte del personale dell'azienda stessa era collocata, da anni, in un quadro speciale con le qualifiche di impiegato, telefonista, operaio meccanico.

I telefonisti ed i meccanici, nella quasi totalità, erano addetti alla commutazione e alle stazioni amplificatrici; un ristretto numero di essi, però, provvisto di titoli di studio superiori (diploma di laurea o di scuola di secondo grado) era applicato, in molti casi fin dalla data di assunzione, negli uffici e svolgeva mansioni analoghe a quelle dei colleghi che rivestivano la qualifica di impiegati.

Con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 504 il personale del quadro superiore fu inquadrato nei ruoli statali: di gruppo A), B), e C), secondo il titolo di studio posseduto, quello che rivestiva la qualifica di impiegato; di gruppo C), indipendentemente dal titolo di studio posseduto e dalle mansioni svolte, quello che rivestiva la qualifica di telefonista o di operaio meccanico.

La sperequazione di carriera tra i due gruppi — impiegati da una parte, telefonisti e meccanici provvisti di studio e svolgenti le stesse mansioni degli impiegati, dall'altra — fu gravissima.

Infatti, i primi non solo furono inquadrati nelle carriere direttive e di concetto senza sostenere alcuno esame ma beneficiarono delle abbreviazioni concesse dagli articoli 3 e 9 della legge 29 aprile 1950, n. 229, per cui in breve tempo poterono ottenere varie promozioni tanto che al momento attuale rivestono la qualifica corrispondente all'ex grado VI di gruppo A) e all'ex grado VII di gruppo B).

Al contrario i secondi poterono pervenire alle carriere direttive e di concetto solo seguendo il normale *iter* e cioè attraverso la rigorosa selezione degli esami di concorso per l'accesso ai gradi iniziali delle suddette carriere — concorsi cui, come è noto, partecipano anche gli esterni — e, per poter progredire faticosamente nella carriera, dovettero superare anche gli esami di sbarramento.

Con la norma che si sottopone all'approvazione, potrebbe, pertanto, essere compiuto un atto di giustizia nei confronti di tale personale che si trova alle dipendenze dell'azienda da circa venti anni e non ha mai beneficiato di leggi speciali pur nel susseguirsi dei vari ordinamenti del personale dell'azienda stessa.

La norma è pienamente conforme all'interesse dell'amministrazione in quanto trattasi di personale che ha dato ampie prove della sua preparazione e capacità, sia per essere stato selezionato attraverso concorsi, sia per aver svolto per moltissimi anni mansioni che richiedono un'approfondita conoscenza dei servizi di istituto.

D'altra parte, nelle condizioni richieste dalla norma si trova un ristretto numero di impiegati, per cui l'onere che essa comporterebbe a carico del bilancio dell'azienda sarebbe di ben limitata entità; infine, i notevoli, recenti ampliamenti dei ruoli dell'azienda hanno creato vacanze in tutti i gradi delle carriere direttive e di concetto.

Per queste ragioni insistiamo perché l'articolo aggiuntivo venga posto in votazione ed approvato.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

BIMA, *Relatore*. Per un principio di carattere generale, non abbiamo accolto altri analoghi emendamenti. Se approvassimo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Concas, ci metteremmo in contraddizione con noi stessi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario per gli stessi motivi per i quali mi sono dichiarato avverso a tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi che tendono a creare una posizione di vantaggio nei confronti di alcuni, anche se vi dovesse essere alla base qualche giustificazione, che nel caso specifico non so se vi sia veramente. Il fatto che a beneficiare di questo articolo sarebbero pochi o molti dipendenti dell'amministrazione non muta i termini del problema.

La Commissione ha già respinto, e a mio avviso con ragione, emendamenti che tendevano a introdurre particolari situazioni a favore di gruppi, sia pur ristretti, di dipendenti. Non vedo dunque la ragione di abbandonare ora questo criterio direttivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Concas, per il quale relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Facciamo un passo indietro e ritorniamo ad alcuni degli emendamenti aggiuntivi ad articoli già approvati, emendamenti che erano stati accantonati.

All'articolo 20 gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno proposto un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« I limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo con diritto al massimo trattamento di pensione, sono fissati in sessant'anni di età e in 35 anni di servizio. Il servizio minimo per maturare il diritto a pensione è fissato in anni quindici. Allo stesso personale viene concesso, inoltre, ogni sette anni, uno scatto anticipato sugli stipendi in godimento ».

Prima di aprire la discussione, sento il dovere di fare una dichiarazione pregiudiziale, per richiamare i colleghi alle loro responsabilità. A termini di regolamento, il Presidente non può mettere in votazione una norma che importi un aggravio per l'erario dello Stato senza sentire in precedenza la Commissione finanze e tesoro. Ove prendes-

simo in considerazione una norma come quella proposta dagli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri, dovremmo quindi sospendere i nostri lavori in attesa che si pronunzi la Commissione finanze e tesoro.

I colleghi si regolino secondo la propria coscienza e il proprio senso di responsabilità. Ma, nella mia qualità di Presidente, e quindi di tutore dell'osservanza del regolamento, devo far presente agli onorevoli colleghi la situazione che si verrebbe a determinare nel caso in cui quell'emendamento venisse preso in considerazione. Prego pertanto i proponenti di non insistere.

CAPPUGI. Avendo il Parlamento approvato la legge per il riordinamento delle pensioni (è infatti ormai certo il voto dei due rami del Parlamento, anche se il Senato deve ancora pronunziarsi su alcune modifiche di dettaglio e che comunque non riguardano la materia al nostro esame) ritengo inopportuno l'emendamento Bogoni in quanto, in caso di eventuale approvazione di esso, ci metteremmo in contrasto con noi stessi, giacché recentissimamente la Camera ha inteso disciplinare, in maniera diversa, tutta la materia relativa al trattamento di quiescenza per i dipendenti dello Stato, compresi quindi anche i dipendenti dell'azienda autonoma. Per queste ragioni dichiaro che voterò contro l'emendamento Bogoni.

CALANDRONE PACIFICO. Se il rilievo dell'onorevole Presidente fosse esatto, diverrebbero automaticamente nulle quasi tutte le votazioni da noi fatte, perché quasi sempre sono stati approvati emendamenti che, direttamente o indirettamente, comportavano un onere finanziario maggiore di quello previsto nel testo governativo e sul quale la Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Non ritengo di dover essere rimproverato se — con l'assenso del rappresentante del Governo e per certe spese di relativa entità, sostenibili nei limiti del bilancio dello stesso dicastero — non ho ritenuto di dover dare una interpretazione troppo restrittiva al regolamento.

Ora, tuttavia, il caso è diverso. Abbassare da 65 a 60 anni il limite di età e da 40 a 35 la durata del servizio significa aggravare l'erario di una spesa di parecchi miliardi. Se per una spesa dell'ordine di pochi milioni il Presidente ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di consentire la votazione e la prosecuzione della discussione, in un caso come questo sarebbe mio assoluto dovere far rispettare scrupolosamente il regolamento.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

Voglio far rilevare, rispondendo al garbato rimprovero del collega Calandrone, che nell'esprimere parere favorevole la IV Commissione (finanze e tesoro) aveva suggerito di sostituire l'articolo relativo alla copertura (che non abbiamo ancora approvato) con un altro del seguente tenore. « Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e la amministrazione delle poste e telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche ».

Tenendo presenti le condizioni poste dalla Commissione finanze e tesoro ritengo quindi di poter dire, in sicura coscienza, di avere sinora applicato scrupolosamente il regolamento. Interrogato il Governo se potesse sostenere il maggiore onere che si veniva a determinare, e avuto un benevolo assenso, ho messo in votazione determinati emendamenti aggiuntivi.

In questo caso, tuttavia, non ritengo di poter neppure interpellare il Governo circa la possibilità dell'assunzione di un onere di tale portata.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Secondo i calcoli compiuti dagli uffici del Ministero, l'onere per l'amministrazione si aggirerebbe sui sei miliardi di lire.

CALANDRONE PACIFICO. Si tratta di un onere ripartito in numerose annualità e che quindi inciderebbe di anno in anno sul bilancio per una cifra relativamente modesta. Ritengo quindi che non si verifichi la necessità di sospendere i lavori in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro. La nostra seduta di questa sera si rivelerebbe inutile, se l'onorevole Presidente insistesse in un atteggiamento preclusivo di questa natura.

Faccio invece presente che permane quella particolare situazione dei minori limiti di età e minori anni di servizio che i ferrovieri hanno acquisito per fruire della massima pensione.

CAPPUGI. Questo problema verrà posto al Senato in occasione della discussione della legge analoga.

CALANDRONE PACIFICO. Non sappiamo quello che avverrà in Senato domani; noi sappiamo quello che è oggi nella categoria dei ferrovieri nonostante il nuovo progetto di legge: migliori condizioni del personale fer-

roviano rispetto al personale delle altre amministrazioni dello Stato.

Una parte del nostro emendamento trova giustificazione nel trattamento esistente per i ferrovieri, un'altra parte trova conferma in quella legge che riguarda il servizio minimo per maturare il diritto alla pensione. Infine nel nostro emendamento è prevista la concessione al personale di uno scatto anticipato di anzianità per ogni settennio di servizio compiuto. Si tratta di tre questioni diverse che hanno però precedenti e applicazione in altre amministrazioni. Né vi sono quindi preclusive. Tutto l'emendamento può essere accolto pur restando nei limiti della elastica raccomandazione fatta dalla Commissione finanze e tesoro.

MENOTTI. Mi pare che siamo di fronte a due questioni pregiudiziali. La prima è quella che ci ha prospettato il nostro Presidente e riguarda l'onere: in base al Regolamento va risolta prima di passare alla votazione dell'emendamento stesso. La seconda è stata richiamata dall'onorevole Cappugi e consiste in questo: se la Commissione intende o non intende dare una legge di delega generale. È una proposta che dovrebbe andare subito in votazione, perché se noi non intendiamo delegare su questo principio, vengono a cadere tutti i vari emendamenti.

Mi permetterei di proporre che, ai fini della votazione, si tengano presenti queste due pregiudiziali.

PRESIDENTE. Se la Commissione introduce un emendamento, che comporta un maggiore onere, ho il dovere e il diritto di rinviare. È una valutazione che farò.

FRANCAVILLA. Dobbiamo anche valutare quello che è stato detto poc'anzi, cioè quei 5 miliardi verranno divisi in diversi anni e quindi l'onere può ridursi fino ad alcune centinaia di milioni per i prossimi anni.

Ma a parte ciò, io desidero porre un'altra questione. Abbiamo votato l'articolo 45 che pone un trattamento diverso per i telefonici, cioè riduce di un terzo il periodo di servizio prestato, e lo abbiamo fatto in considerazione del maggiore logorio che subisce la categoria per esplicare il proprio lavoro. Valutazione giusta. Mi pare comunque che un logorio di tipo eguale subiscano altre categorie di postelegrafonici come il personale viaggiante, gli operai, gli autisti, i telegrafisti. La Commissione deve guardare a questa esigenza e adeguarsi. Noi potremmo presentare un emendamento subordinato che riduce di molto l'onere a carico dello Stato, potremmo portare il limite a 62 anni invece che 60; portare a 32

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

invece che a 35 gli anni di servizio, limitatamente al personale dei servizi esecutivi.

CACCIATORE. Dopo il parere già espresso dalla Commissione finanze e tesoro, secondo me non è più applicabile quell'articolo del Regolamento cui si è fatto richiamo perché restiamo in quei limiti che sono stati fissati.

Per quanto riguarda l'Azienda di stato per i servizi telefonici, è chiaro che dobbiamo adeguare il bilancio alla spesa maggiore che andiamo ad approvare. Però noi non sappiamo quali saranno le nuove entrate dell'Amministrazione; il Ministro ci dovrebbe dire perché le nuove entrate non coprono le maggiori spese.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. A tranquillità della coscienza dei membri della Commissione, il governo desidera osservare che se proteste vengono permanentemente da parte del personale, non è perché vogliono anticipati i limiti di età, ma perché non vorrebbero andare in pensione neanche a 65 anni.

CACCIATORE. Ci sono i giovani che vogliono entrare...

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non è esatto che quel provvedimento possa giovare ai giovani. Quando gli impiegati vanno in pensione molto presto, diventano elementi concorrenti sul mercato del lavoro e finiscono quindi per danneggiare anche i giovani.

La riduzione del limite da 65 a 60 anni, comporterebbe l'immediato collocamento a riposo di cinque classi di postelegrafonici, cioè intorno a 8/9 mila unità, con una spesa di circa 4 miliardi e mezzo di lire, perché c'è da ritenere che la media delle pensioni si aggira sul mezzo milione di lire annue.

L'Amministrazione, evidentemente, dovrebbe sostituire questi 8/9 mila unità e quindi avrebbe a carico lo stipendio dei nuovi assunti e la pensione dei collocati a riposo. Tutto questo indipendentemente dal fatto che nulla giustifica una richiesta del genere, che è in pieno contrasto col prolungamento medio della vita umana.

Per rispondere al quesito posto dall'onorevole Cacciatore, debbo precisare che la somma disponibile in conseguenza dell'aumento delle tariffe, si aggira intorno ai 4 miliardi e mezzo per i due provvedimenti riguardanti il personale. Questo solo emendamento assorbirebbe l'intera disponibilità che invece deve soddisfare le esigenze di questo e dell'altro disegno di legge già approvato.

CALANDRONE PACIFICO. Nell'emendamento sono comprese tre questioni. Il Mini-

stro ha risposto su una sola e su quanto egli ha dichiarato ci sarebbero molte osservazioni da fare. Prima di tutto non è esatto che l'onere sia di quattro miliardi e mezzo. C'è poi da osservare che la pensione è formata col contributo che viene versato da tutto il personale dipendente in servizio: una risposta più adeguata ci consentirebbe una più obiettiva valutazione.

Il Ministro non ha risposto sul secondo aspetto: cioè sul periodo di anzianità di servizio per avere diritto alla pensione minima. Infine c'è la terza questione che riguarda gli scatti anticipati. Noi non possiamo con una sola votazione bloccare tutto e giudicare tutto. Si dovrebbe votare per divisione sui tre aspetti dell'emendamento se si vuol votare a ragion veduta.

CECCHERINI. Come dichiarazione di voto. Esprimo il mio parere sfavorevole all'emendamento in quanto non è esatto che funzionari e impiegati siano felici di ottenere una diminuzione del limite di età per andare in quiescenza.

Per quanto riguarda il secondo comma, dove è detto che il servizio minimo per maturare il diritto alla pensione è fissato in anni 15, debbo ricordare che in tutte le amministrazioni il limite minimo è fissato in 25 anni, anzi, nel corso della discussione sulla legge di delega, nello stato giuridico preesistente, il limite era di 20 anni. Inoltre il beneficio che si vorrebbe dare ai postelegrafonici creerebbe uno stato di disagio e di sperequazione rispetto alle altre categorie di dipendenti statali.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario anche al secondo punto per le ragioni dette dall'onorevole Ceccherini.

Per quanto riguarda il terzo punto, debbo dire che non vedo perché ci dovrebbe essere lo scatto anticipato dopo che è stata introdotta una norma di carattere generale che li accelera.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 20 presentato dall'onorevole Bogoni, Francavilla e altri e non accettato né dal governo né dal relatore

« I limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo con diritto al massimo trattamento di pensione, sono fissati in 60 anni di età e 35 anni di servizio ».

(Non è approvato).

FRANCAVILLA. Avevo preannunciato un emendamento subordinato sui limiti di età e

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

per il periodo di servizio per il collocamento in pensione del personale esecutivo (personale viaggiante, operai, autisti, telegrafisti, ecc.). Lo presento e ne do lettura:

« I limiti di età e di servizio per il collocamento a riposto con diritto al massimo trattamento di pensione, per il personale dei servizi esecutivi (personale viaggiante, operai e autisti, telegrafisti ecc.) sono fissati in 63 anni di età e 32 anni di servizio ».

PRESIDENTE. Accetto eccezionalmente l'emendamento presentato durante la votazione.

Metto in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Francavilla e sul quale tanto il governo che il relatore sono contrari.

(Non è approvato).

Metto in votazione il secondo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 20:

« Il servizio minimo per maturare il diritto alla pensione è fissato in anni 15 ».

(Non è approvato).

Metto in votazione il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 20:

« Allo stesso personale viene concesso inoltre, ogni 7 anni uno scatto anticipato sullo stipendio in godimento ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento all'articolo 21 presentato dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

Aggiungere il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione degli scatti biennali di anzianità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 8 agosto 1957, n. 751 ed ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, vengono considerati i periodi di servizio prestati nella posizione di non di ruolo e nelle categorie e qualifiche inferiori ».

CALANDRONE PACIFICO. L'approvazione di questo emendamento era stata sospesa su richiesta dell'onorevole Scalia in quanto dalla discussione era emerso il proposito di ricollegarsi ad una particolare proposta di legge esistente in materia. Noi siamo i presentatori dell'emendamento e vorremmo conoscere l'opinione dell'onorevole Scalia.

SCALIA. Nella seduta in cui si esaminò l'articolo 21, si citò l'esistenza della proposta di legge Pastore, Scalia e altri sulla buonuscita per gli ex ausiliari.

È evidente che l'onorevole Calandrone avrebbe potuto ritenere che le ragioni che mi avevano indotto a chiedere la sospensione sono valide tutt'oggi.

MANIERA. Nel 1924 venne istituita nell'amministrazione postelegrafonica la categoria degli impiegati con contratto a termine — gli ausiliari — e fino al 1945 nella stessa amministrazione non si sono banditi concorsi per il gruppo C ma soltanto per impiegati ausiliari. Questi hanno assolto le stesse funzioni del personale di ruolo, ma non è stato loro fatto il medesimo trattamento.

Nel 1946, con la legge n. 336, venne riconosciuto utile per la pensione il servizio prestato come ausiliario prima della nomina a ruolo. Nulla è stato previsto per quanto riguarda la buonuscita; la lacuna verificatasi in un primo tempo passò inosservata ritenendosi in buona fede che, una volta riconosciuto utile il periodo di servizio come ausiliario, esso venisse pure riconosciuto valido ai fini della indennità di buonuscita.

Lo spirito del nostro emendamento è rivolto a riparare questa ingiustizia e l'onere non è eccessivo: si parla di 200 milioni di lire.

Comunque presento un emendamento all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bogoni all'articolo 21 tendente a sostituire in esso le parole « nella posizione di non di ruolo e nelle categorie e qualifiche inferiori » con le altre « nella posizione di ex ausiliari ».

BIMA, *Relatore*. Sono contrario data la entità dell'onere.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

SCALIA. Non so se il Ministro ha sotto gli occhi la mia proposta di legge, perché evidentemente tra l'emendamento degli onorevoli Bogoni ed altri e la proposta di legge c'è una notevole differenza.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso prendere in considerazione una proposta di legge diversa dal disegno di legge che stiamo esaminando. C'è un progetto di legge davanti al Parlamento che riguarda il riconoscimento del periodo di servizio utile ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita che interessa quattromila unità. Per questo provvedimento l'E.N.P.A.S. ha chiesto al Ministero un versamento di due miliardi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

L'emendamento poc'anzi illustrato dall'onorevole Manera riguarda 25 mila unità, delle quali 22 mila sistemate nel 1956 e 2 mila in precedenza. Si stanno facendo i calcoli, ma siamo di fronte a un onere che si aggirerebbe dagli 8 ai 10 miliardi. È evidente che io non posso neanche lontanamente pensare di aderirvi. Debbo precisare che se è vero che furono versati dei contributi, è anche vero che nel 1945 il personale ottenne l'inquadramento e che l'importo non era sufficiente a garantire lo stesso trattamento di quiescenza.

CALANDRONE PACIFICO. Io penso che per superare l'ostacolo frapposto dall'osservanza delle norme del regolamento, cioè la impossibilità di prendere in considerazione nella seduta odierna la proposta di legge Scalia, si potrebbe scindere in due parti l'emendamento da me presentato.

Mi permetto di proporre una possibilità di confluenza che è stata manifestata del resto durante la discussione; essa si trova dividendo l'emendamento: la prima parte fino alle parole « n. 751 » e poi il resto.

SCALIA. Chiedo di poter precisare che l'emendamento dell'onorevole Calandrone e la mia proposta di legge differiscono perché per ridurre l'onere occorrerebbe nell'emendamento precisare, come già nella mia proposta, che il personale si impegna a versare il 5 per mille del suo stipendio per gli anni di anzianità goduta, ecc.

Comunque presento il seguente emendamento:

« Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che prima del collocamento in ruolo abbia prestato servizio presso la stessa Amministrazione con le qualifiche di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario, sono computati utili agli effetti dell'indennità di buonuscita gli anni di servizio compiuti con tali qualifiche.

Il personale che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dal precedente comma, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto, mediante corresponsione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo, goduto alla data del 30 giugno 1955, per il numero intero degli anni di servizio prestato nella qualità di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario resi alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, anteriormente al 1° luglio 1945, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori ai

sei mesi e computando quelle superiori per un anno intero.

La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

a) con ritenuta dallo stipendio mensile, per un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) con ritenuta sull'importo ancora dovuto all'E.N.P.A.S., a titolo di indennità di buonuscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data ».

PRESIDENTE. Non è possibile richiamare una proposta di legge che non è all'ordine del giorno della nostra seduta. Ho già dichiarato che gli emendamenti debbono essere presentati prima dell'inizio della discussione: debbo richiamarmi alle norme del Regolamento.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Prima votiamo l'emendamento aggiuntivo. Quello dell'onorevole Scalia si vedrà dopo. Siccome io non sono stato in condizioni in questo momento di poterne valutare la portata finanziaria, chiederei il rinvio alla Commissione finanze e tesoro se fosse...

FRANCAVILLA. Questa è una minaccia!

CAPPUGI. Il Ministro ha detto che si vota indipendentemente dal considerare l'emendamento successivo dell'onorevole Scalia. La cosa è imbarazzante, perché se noi approviamo l'emendamento Bogoni e non l'emendamento Scalia, allora sì che l'onere diventa enorme. Io, senza la garanzia che verrà votato l'emendamento Scalia — e cioè il versamento del 5 per mille della contribuzione — non procederei.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il Governo non corre alcun rischio perché se sarà preso in considerazione — tale è il significato della votazione in questo caso — e non già approvato, il disegno di legge in esame sarà trasmesso alla Commissione finanze e tesoro.

SCALIA. Il Ministro mi darà atto che non è nella mia intenzione fare rimandare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro.

Però desidero avere la possibilità di chiarire la coerenza di una posizione. Nella precedente seduta si disse di accantonare la discussione dell'articolo 21 perché implicava un onere notevole, e lo scopo del rinvio era di vedere se si poteva ridurre l'onere previsto dall'emendamento Bogoni ed altri nei limiti che scaturivano da una proposta di legge esi-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

stente, di iniziativa degli onorevoli Pastore, Scalia e altri.

Questa sera di fronte all'emendamento Bogoni ho fatto presente che, poiché il suo contenuto non corrispondeva al mio pensiero, non lo avrei approvato, mentre invece ho desiderato di poter spiegare la portata della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Io applico rigorosamente il Regolamento. Non è concepibile che, mentre metto in votazione un articolo, si presentino degli emendamenti.

FRANCAVILLA. L'articolo 86 del Regolamento dice che gli emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati.

PRESIDENTE. Ma non quando è stato messo in votazione l'articolo. In ogni modo accetto di mettere in votazione l'emendamento Repossi ed altri avvertendo che, se verrà preso in considerazione, sospenderò per trasmettere il disegno di legge alla IV Commissione (Finanze e tesoro).

MANIERA. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Scalia e ritiro il mio.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Debbo dichiarare che non sono in grado di poter stabilire qual'è il limite di spesa e quindi chiedo, se si insiste, che la seduta sia rinviata per poter avere informazioni sulla portata finanziaria dell'emendamento.

SCALIA. Giunti a questo punto, chiedo al Ministro se è disposto ad accettare un ordine del giorno sulla materia. Ritiro il mio emendamento.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non posso accettare altro impegno che quello di venire a discutere al più presto la sua proposta di legge, ma non posso prendere degli impegni su un ordine del giorno nel quale si trasferisca la materia dell'emendamento.

FRANCAVILLA. Faccio proprio l'emendamento dell'onorevole Scalia.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Scalia, di cui abbiamo testé dato lettura, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Francavilla.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 37 che era stato, a suo tempo, accantonato. Ne do lettura:

(Maggiorazione del premio di maggiore produzione).

« Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla

tabella F dell'allegato I alla presente legge, è concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

« Sopprimere l'articolo »;

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Agli impiegati di qualifica di direttore di ragioneria e di ispettore ed equiparati ed a quello di qualifica superiore, è concessa una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggior produzione relativo alla qualifica medesima ».

FRANCAVILLA. Noi chiediamo che la maggiorazione del 50 per cento, concessa dopo tre anni ai primi direttori capi e agli ispettori di ragioneria od equiparati, sia concessa anche agli impiegati con qualifica di direttore di ragioneria e di ispettore ed equiparati. Questa estensione di beneficio non comporta certamente un onere insopportabile e d'altra parte mi pare che sulla sostanza di questo articolo vi fosse una convergenza anche da altre parti.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non vedo la ragione dell'estensione delle norme previste dal testo governativo che trova la sua ragione d'essere nella particolare situazione di responsabilità e di lavoro delle categorie indicate. Il Governo non accetta l'emendamento Francavilla ed altri.

PRESIDENTE. Vi è l'emendamento soppressivo Cappugi, Zanibelli, Colasanto ed altri.

ZANIBELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Prendo atto. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Francavilla ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo originale del disegno di legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

Passiamo ora all'articolo 56, già a suo tempo accantonato:

CAPO II — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 56.

(Indennità speciale).

« Il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno *ad personam* la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano *ad personam* fino a quando permangono nella qualifica.

Gli assegni *ad personam* derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento soppressivo da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« *Sopprimere l'intero articolo* ».

FRANCAVILLA. Le ragioni per cui avevamo proposto la soppressione di questo emendamento sono determinate anche dall'aspirazione di vedere una legge che sia, non dico perfetta in tutti i suoi articoli, ma almeno conservi una partenza di definitività. L'articolo 56 parla di assegni *ad personam* che devono essere conservati per alcune categorie, il che significa che il disegno di legge come tale non riesce a definire tutte le questioni delle categorie alle quali si riferisce. Ecco perché chiediamo la soppressione dell'articolo, e l'onorevole Ministro deve darci atto che la nostra richiesta è vantaggiosa per lo stesso bilancio.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento dell'emendamento.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario alla soppressione perché penso sia necessario mantenere un beneficio concesso a questo personale: non tanto per il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quale il testo governativo è stato già appro-

vato, quanto per il rimanente personale che verrebbe a perdere questi assegni nel caso di approvazione pura e semplice delle tabelle. Se mai si può sopprimere la frase iniziale dell'articolo: « Il direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché... ».

BOGONI. Ritiriamo la proposta di soppressione dell'articolo 56.

PRESIDENTE. Prendo atto. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della frase iniziale dell'articolo 56.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 56 rimane formulato come segue:

(Indennità speciale).

« Gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano, a titolo di assegno *ad personam*, la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano *ad personam* fino a quando permangono nella qualifica.

Gli assegni *ad personam* derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 62.

(Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati).

« Gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, i quali abbiano svolto per almeno un anno, anche non continuativamente, funzioni:

di ispettore di ragioneria;

di capo o vice capo di ragioneria provinciale;

di cassiere o vice cassiere provinciale;

di controllore o aiuto controllore della cassa provinciale;

di dirigente di uffici principali di corrispondenza e pacchi, vaglia e risparmi o di ferrovie;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

di direttore o vice direttore di ufficio di conti correnti;
 di economo provinciale;
 di gestore dei depositi vari nelle direzioni provinciali di 1^a classe;
 di gestore per vaglia e risparmi;
 di gestore centrale dei depositi vari;
 di ordinatore per vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali;
 di contabile delle rettificazioni;
 di direttore di turno negli uffici telegrafici e di ferrovia nelle direzioni provinciali di 1^a classe;
 di cassiere e controllore nei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
 di capo di sezione nelle ragionerie delle direzioni provinciali di 1^a e 2^a classe;
 di capilinea;
 di magazziniere centrale carte valori, marche assicurative e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
 di depositario provinciale carte valori e stampati soggetti a controllo e relativi controllori;
 di consegnatario di materiali e relativi controllori;
 sono collocati, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando — a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'Amministrazione vorrebbe presentare un nuovo testo per l'articolo 62, che elimina la lunga elencazione del testo attualmente in esame.

PRESIDENTE. Comunico che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente nuovo testo per l'articolo 62:

(Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati).

Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equi-

parati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando — a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Tale collocamento è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'aver espletato le funzioni di cui all'articolo 34 della presente legge ».

È stato presentato anche il seguente emendamento aggiuntivo da parte dell'onorevole Scalia:

« Il personale sistemato a norma dell'articolo 78-*sexties* potrà essere scrutinato alla qualifica di direttore principale o ispettore di ragioneria ed equiparato dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avrà luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959 ».

SCALIA. Il nostro emendamento è reso necessario dal fatto che ieri è stato approvato l'articolo 78-*sexties* che dice: « Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'aver vinto i due concorsi approvati con i decreti ministeriali 16 gennaio 1954 e 1° marzo 1954 sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica.

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione di cui al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando, ai soli fini della carriera, l'anzianità del primo inquadramento al grado IX ».

Il nostro emendamento tende ad evitare che ci si avvalga del disposto dell'articolo 78-*sexties* per superare nelle promozioni al grado di direttore principale di ragioneria coloro che risultano vincitori di concorsi per esami speciali.

CAPPUGI. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega onorevole Scalia. Bisogna evitare la vera e propria iniquità cui darebbe luogo l'emendamento Francavilla approvato ieri, se non fosse temperato dall'emendamento ora presentato, col consentire a coloro che vengono agevolati dal disposto dell'articolo 78-*sexties* di passare avanti a coloro che hanno vinto un regolare concorso.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Faccio rilevare che l'articolo 78-*sexties* riguarda una sistemazione di carattere generico come la carriera di segretario, mentre l'articolo 78 contiene criteri e elencazioni di carattere particolare. Qui si tratta della formazione del ruolo speciale unico

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

di direttori di ragioneria e dobbiamo discutere dei criteri che debbono essere fissati.

FRANCAVILLA. Si tratta di un emendamento all'articolo 78-*sexties*, non proponibile secondo noi in quanto l'articolo 78-*sexties* risulta approvato fin da ieri.

BIMA, *Relatore*. Non mi oppongo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo testo governativo dell'articolo 62.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al nuovo testo presentato dall'onorevole Scalia.

(È approvato).

L'articolo 62 nel complesso risulta pertanto così formulato:

« Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario sono collocati su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori ed ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza — conservando a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Tale collocamento è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'aver espletato le funzioni di cui all'articolo 34 della presente legge.

Il personale sistemato a norma dell'articolo 78-*sexties* potrà essere scrutinato alla qualifica di direttore principale o ispettore di ragioneria ed equiparato dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avrà luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959 .»

Lo pongo in votazione, avvertendo che eventualmente si darà una dizione definitiva all'ultimo comma in sede di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi concernenti la decorrenza della legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte degli onorevoli Cappugi, Zani-

belli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

« Aggiungere il seguente articolo.

« La presente legge ha effetto dal 31 dicembre 1957 »;

da parte degli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« Aggiungere il seguente articolo:

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana ed ha vigore dal 1° gennaio 1957. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non accetta la decorrenza dal 1° gennaio 1957 in quanto non si tratta tra l'altro di una legge che debba riparare ad errori del passato per cui possa legittimarsi il suo valore retroattivo. Si tratta di una legge che tende a sistemare, con disposizioni di carattere generale, la carriera e lo stato giuridico del personale: una legge formale che non può che avere decorrenza secondo le norme costituzionali.

Debbo anche osservare che la decorrenza retroattiva, soprattutto per quel che riguarda la proposta dell'onorevole Bogoni ed altri, pone un problema di copertura che non è indifferente e che non saprei come si potrebbe affrontare.

Debbo rilevare infine. 1°) che noi abbiamo votato giorni fa un'altra legge per il personale postelegrafonico degli uffici locali, procedendo all'aggiornamento di coefficienti e di posizioni, ed in essa non è stata inserita alcuna norma speciale per quanto riguarda la decorrenza; e non vedo come e per qual motivo dovremmo oggi fare un trattamento diverso per il personale di ruolo; 2°) negli articoli che sono stati già approvati vi sono parecchie norme che prevedono l'adempimento di formalità entro determinati termini dall'entrata in vigore della legge. Questi termini — qualora la legge stessa dovesse avere carattere retroattivo — sarebbero già scaduti prima ancora forse della sua pubblicazione, indipendentemente dal fatto che si creerebbe una serie di problemi giuridici ed amministrativi gravissimi in rapporto alla posizione del personale ed alla stessa attività dell'azienda. Ad esempio, noi abbiamo anche previsto la modifica del Consiglio di amministrazione: ora se dovessimo dire che la legge

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

entra in vigore retroattivamente, evidentemente si potrebbe dubitare della validità e della legittimità di tutto quello che il Consiglio di amministrazione ha deliberato in questi ultimi mesi.

Ma soprattutto non vedo il motivo perché si debba arrivare ad una decorrenza retroattiva trattandosi di una legge formale che riguarda la sistemazione avvenire del personale postelegrafonico. Non vedo quindi quale giustificazione una norma di retroattività possa trovare, indipendentemente — ripeto — dal problema degli oneri che, con un emendamento tendente a far decorrere la legge dal 1° gennaio 1957, si porrebbe in termini che non possono essere superati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santi ed altri hanno presentato un emendamento subordinato alla non approvazione dell'emendamento Francavilla, Bogoni ed altri, e che tende a fissare dal 1° luglio 1957 l'entrata in vigore della legge.

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non posso accettare, per i motivi poc'anzi esposti, neppure questo termine.

CAPPUGI. La decorrenza giusta sarebbe quella del 1° luglio 1957, cioè dalla data alla quale, a norma dell'articolo 9 della legge delega, avrebbe dovuto essere approvata questa legge. Però ci siamo resi conto — i miei amici ed io — che l'onere per la retrodatazione sarebbe estremamente grave, tanto che abbiamo pensato di ripiegare su di una posizione molto più ragionevole che ci consente di chiedere l'entrata in vigore della legge dal 31 dicembre 1957. Per quanto riguarda l'obiezione fatta dall'onorevole Ministro, circa la possibilità di discordanza fra la data di entrata in vigore della legge ed i termini che in qualche articolo possono essere contenuti con la dizione generica: «...dalla data di entrata in vigore della presente legge...», il che renderebbe in alcuni casi già superati tali articoli, essa cadrebbe qualora la data di entrata in vigore della legge fosse fissata al 31 dicembre 1957, specialmente se si specifica quali sono le norme che da tale data possono avere attuazione. La data unica del 31 dicembre potrebbe, a mio avviso, costituire un punto di coordinamento delle varie scadenze fissate dai singoli articoli ed evitare le assurdità cui accenna l'onorevole Ministro; e spero che essa possa essere accettata anche dal Governo dato che anche gli oneri che esso comporta sarebbero contenuti in una quota accessibile.

FRANCAVILLA. Debbo rilevare che di fronte all'eccezione fatta dal Governo in me-

rito alla retrodatazione della legge stanno i numerosi precedenti di leggi la cui decorrenza è stata retrodatata. Il Governo accampa l'impossibilità di accettare la soluzione da noi proposta per motivi soprattutto economici. Ma, poiché si parla di problemi economici, debbo rilevare che la categoria dei postelegrafonici aveva diritto all'emanazione di questa legge — mi permetto ricordarlo — fin dall'11 gennaio 1956, data la delega concessa al Governo di provvedere al riordinamento delle relative carriere.

Il Governo ha tardato ad adempiere a questo compito affidatogli dal Parlamento; e non certamente il ritardo si può ascrivere alla categoria dei postelegrafonici, i quali invece hanno dovuto manifestare (e sappiamo che vi sono stati degli scioperi di categoria).

È nostro parere che il Governo avrebbe dovuto provvedere prima ad assolvere questo suo obbligo: per questo abbiamo chiesto la retrodatazione della legge dapprima al 1° gennaio 1956, poi al 1° gennaio 1957. Credo che la fissazione di questa data risponda anche ad un criterio di giustizia. Ad ogni modo voteremo anche l'emendamento subordinato che a mio parere ci offre la possibilità di trovare un punto d'incontro coi colleghi dell'altra parte.

SANTI. Sono convinto delle ragioni che sostengono la validità dell'emendamento degli onorevoli Francavilla, Bogoni ed altri che tende a fissare al 1° gennaio 1957 la decorrenza della legge in quanto il predecessore dell'onorevole Ministro Mattarella non ha tempestivamente usufruito del disposto della legge delega per la sistemazione del personale, come invece è stato fatto per esempio dal Ministero dei trasporti i cui dipendenti hanno goduto di sensibili aumenti a partire dal 1° luglio 1957.

L'emendamento subordinato da noi presentato fissa la decorrenza della validità della legge dal 1° luglio 1957, per simmetria amministrativa, in quanto essa coincide con l'inizio dell'anno amministrativo, e del resto mi pare che su tale decorrenza sia d'accordo anche l'onorevole Cappugi. Voteremo quindi a favore dell'emendamento Francavilla-Bogoni e nel caso fosse respinto pregherei gli onorevoli colleghi di approvare il nostro.

BIMA, Relatore. Sono convinto che nessun appunto possa essere fatto al Governo, Infatti questo provvedimento è stato presentato appena quattro mesi dopo un altro — il quale a sua volta è il terzo della serie — che contempla benefici in materia. Quindi — ripeto — nessun addebito al Governo in quanto quest'anno veramente i dipendenti del Ministero

delle poste e telecomunicazioni hanno avuto sensibili miglioramenti di stipendio e di salario.

Detto questo, però, trattandosi di una materia di carattere esclusivamente finanziario, io mi trovo imbarazzato anche perché non ho la possibilità di poter valutare l'onere che l'accettazione dell'emendamento Francavilla-Bogoni comporta. Immagino che si tratti di un onere molto forte e che va al di là delle possibilità di copertura previste per il provvedimento in esame.

Tuttavia vorrei far presente all'onorevole Ministro che tutti i provvedimenti presi nel dopoguerra dal Parlamento nei riguardi dei dipendenti dello Stato hanno sempre contemplato una certa, sia pur limitata, decorrenza retroattiva, in modo che i dipendenti stessi hanno potuto beneficiare della corresponsione di qualche arretrato. Io non chiedo all'onorevole Ministro di accettare l'emendamento Francavilla oppure l'emendamento Santi; penso però che se uno sforzo verrà fatto dal Governo per venire incontro ai dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni dando loro la possibilità di percepire qualche somma arretrata, esso sarà apprezzato, tanto più che questo degli arretrati è diventata, si può dire, una consuetudine.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi corre l'obbligo di una precisazione, soprattutto in relazione a quanto è stato detto dagli onorevoli Santi e Francavilla. Non è esatto che per questo disegno di legge il Governo sia in ritardo per gli aspetti retributivi al personale. È in ritardo l'approvazione della legge sulla riforma delle carriere, una delle leggi delegate che il Governo avrebbe già dovuto approvare. Ma la legge sulla riforma delle carriere non doveva riguardare il trattamento economico ed i coefficienti che, con gli organici dovevano essere fissati — come lo sono stati in effetti — nella legge delegata, la quale ha previsto l'ampliamento degli organici e il miglioramento delle retribuzioni.

Anche la riforma delle competenze è stata fatta ed ha avuto decorrenza dal 1° luglio 1956, retrodatandola cioè alla decorrenza che avrebbe dovuto avere se fossero state approntate tempestivamente le modifiche della legge delegata.

La legge sulla riforma delle carriere doveva essere una legge di valore esclusivamente giuridico ed amministrativo. Noi oggi in essa — che avrebbe dovuto rispondere solamente alle caratteristiche ora indicate — abbiamo introdotto alcuni miglioramenti economici con la

rivalutazione di alcuni coefficienti e certi ampliamenti di organici che consentiranno delle promozioni in più larga misura di quelle che già sono state fatte in base alle norme sancite dalla legge delegata. Non bisogna dimenticare che nel mese di dicembre sono state effettuate ottomila promozioni in forza dell'ampliamento dell'organico attuato con la legge delegata.

E se in questo provvedimento ci troviamo di fronte a nuovi miglioramenti di retribuzione e nuovi ampliamenti di organici, questo non significa che il Governo non abbia assolto fin d'allora il suo compito nell'emanare le leggi delegate, aventi carattere organico. Il Governo lo ha fatto. Quelli odierni sono nuovi ulteriori miglioramenti e non c'è nessuna ragione per la quale debbano avere efficacia retroattiva. Né mi risulta che sia stato fatto un trattamento diverso per i ferrovieri, per i quali ancora non è stato discusso il disegno di legge che riguarda la riforma delle carriere.

Non esiste quindi alcun motivo che legittimi la retroattività ed a questo proposito debbo rettificare una interpretazione data alle mie parole dall'onorevole Francavilla. Infatti la Costituzione prevede norme precise per quanto riguarda l'entrata in vigore delle leggi che è fissata a quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed eccezionalmente al giorno dopo la pubblicazione quando ciò viene tassativamente stabilito dal legislatore. La legge può concedere retroattività solamente quando sussistono motivi specialissimi congiunti a principi di giustizia, e questi — come mi sono sforzato di dimostrare — non sussistono nel caso nostro.

Per questi motivi non posso accogliere la proposta Cappugi per la quale evidentemente il problema finanziario si pone in termini molto più attenuati che non nell'emendamento dell'onorevole Francavilla o in quello subordinato dell'onorevole Santi. C'è anche un problema di coerenza con quanto questa stessa Commissione ha deciso un mese fa a proposito della legge sul personale degli uffici locali, per il quale è stato seguito l'ordine normale delle cose.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Francavilla, Bogoni ed altri, che prevede al 1° gennaio 1957 l'entrata in vigore della legge.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Santi che prevede al 1° luglio 1957 l'entrata in vigore della legge.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

FRANCAVILLA. Chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dell'emendamento subordinato, presentato dagli onorevoli Santi ed altri che fissa al 1° luglio 1957 l'entrata in vigore della legge.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

La chiama comincia dall'onorevole Barattolo.

(Segue l'appello nominale).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Hanno risposto sì	19
Hanno risposto no	26

(La Commissione non approva).

Hanno risposto sì:

Bogoni, Bigi, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Concas, Cremaschi, Di Nardo, Di Prisco, Francavilla, Jacoponi, Lombardi Carlo, Magno, Maniera, Marilli, Montanari, Reali, Roasio, Rubeo, Santi.

Hanno risposto no:

Ballesi, Bima, Boidi, Burato, Cappugi, Cavallari Vincenzo, Cervone, Colasanto, D'Amore, De Biagi, De Capua, Durand de la Penne, Farinet, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Pietro, Lucchesi, Menotti, Murdaca, Petrucci, Pintus, Romano, Scalia, Spadola, Troisi, Viale, Zanibelli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento la richiesta da parte dell'onorevole Cappugi, per la votazione per appello nominale sull'emendamento, proposto dal medesimo, che fissa al 31 dicembre 1957 l'entrata in vigore della legge. Tale richiesta è appoggiata dal prescritto numero di membri della Commissione.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dell'emendamento dell'onorevole Cappugi, che fissa al 31 dicembre 1957 l'entrata in vigore della legge, salva la formulazione definitiva dell'emendamento stesso.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

La chiama comincerà dall'onorevole Cervone.

(Segue l'appello nominale).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale.

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Hanno risposto sì	41
Hanno risposto no	3
Si sono astenuti	1

(La Commissione approva).

Hanno risposto sì:

Ballesi, Bima, Bogoni, Boidi, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cappugi, De Capua, Cervone, Cervone, Jacoponi, Troisi, Colasanto, Concas, De Biagi, Di Prisco, Durand de la Penne, Farinet, Santi, Francavilla, Scalia, Montanari, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Lucchesi, Maniera, Menotti, Cremaschi, Murdaca, Petrucci, Pintus, Reali, Roasio, Rubeo, Marilli, Magno, Cavallari Nerino, Spadola, Viale, Zanibelli, Di Nardo.

Hanno risposto no:

Burato, Cavaliere Stefano e Barattolo.

Si è astenuta:

Jervolino Angelo Raffaele.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ministro delle poste e telecomunicazioni propone la seguente formulazione dell'emendamento dell'onorevole Cappugi testé approvato:

« La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli sviluppi di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957 ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La mia formulazione trova la sua ragion d'essere, dopo l'approvazione dell'emendamento Cappugi, nella preoccupazione che non venga posta in dubbio la legittimità di alcune decisioni del Consiglio di amministrazione, in quanto la retrodatazione indiscriminata della legge colpirebbe pure il Consiglio la cui composizione risulta — per effetti della stessa — modificata. Di qui la necessità di specificare che la retroattività si riferisce all'inquadramento nei ruoli, alla carriera e al trattamento economico.

SANTI. La retroattività avrà valore anche agli effetti della quiescenza ?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Evidente.

SANTI. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la formulazione esatta proposta dal Governo dell'articolo 87-bis concernente la decorrenza.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 87 del testo del disegno di legge, nella formulazione proposta dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

(Copertura della spesa).

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche ».

(È approvato).

C'è ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Scalia e cioè l'articolo 51-bis

« Il dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni con qualifica superiore ha diritto, dopo il primo mese, ad un'indennità non pensionabile corrispondente all'eventuale differenza fra lo stipendio iniziale della qualifica rivestita e quello della qualifica della quale è incaricato di esercitare le funzioni, nonché ad avere le competenze accessorie previste per quest'ultima qualifica limitatamente alla durata dell'incarico ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'onorevole Scalia ha

preso questo testo dalla formulazione originaria del disegno di legge per lo stato giuridico dei ferrovieri. Il Governo lo accetta, sempreché esso sia trasformato nel testo definitivo proposto dal Governo per il personale delle ferrovie.

CAPPUGI. Effettivamente la stesura originaria, alla quale si è ispirato l'onorevole Scalia, fu successivamente modificata dal Governo ed ora il disegno di legge è all'esame del Senato. Siamo d'accordo per il testo modificato.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

(Conferimento di funzioni superiori).

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Cappugi mi ha fatto pervenire la richiesta di discussione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal medesimo sotto il numero 82-bis e di quello presentato sotto il numero 84-bis.

Debbo dire che è vero che sospendemmo in una passata seduta la discussione ripromettendoci di tornare sull'articolo 82-bis e sull'84-bis. Alla ripresa della discussione i proponenti erano assenti: mi sono fatto parte diligente per farli avvertire, ma alla fine ho dovuto decidere sui due emendamenti che sono stati considerati preclusi dopo che l'onorevole Bogoni aveva accettato di ridurre da 4 a 3 anni il periodo previsto dall'articolo 86-bis.

SCALIA. Faccio presente che non tutta la materia dei due emendamenti può considerarsi superata.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Nell'articolo 82-bis rimangono i comma 4, 5, 6 essendo i primi tre assorbiti.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 82-*bis*:

(Riduzione anzianità per le promozioni).

« Nei primi quattro anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono ridotti alla metà quando trattasi di promozioni per scrutinio.

Negli altri casi la riduzione di anzianità è limitata ad un terzo di quella normalmente prescritta, ove più favorevole.

Quanto disposto dal comma precedente si applica anche agli impiegati dei ruoli agiunti.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferita a norma del punto I dell'articolo 166 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data di entrata da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166 ».

I primi tre comma dell'articolo sono considerati preclusi. Cominciamo dal quarto comma:

« ...Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore... ».

CAPPUGI. Il caso in esame riguarda gli alti gradi dove sono possibili promozioni accelerate e in due anni si può arrivare al grado di ispettore.

SANTI. Secondo me la norma dovrebbe essere preclusa.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non può essere rimasta preclusa in quanto i comma in esame facevano parte di un testo identico a quello che abbiamo votato con l'articolo 86. I testi non sono quindi inconciliabili e possono essere presi in esame.

Si tratta di una norma generale che avrebbe potuto essere proposta come emendamento ag-

giuntivo. Si tratta di un articolo che era rimasto sospeso ed è giusto che sia riveduto e votato nella parte che non risulta preclusa.

FRANCAVILLA. Noi abbiamo già approvato un articolo che stabilisce che per tre anni dall'entrata in vigore di questa legge i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento sono ridotti della metà. L'onorevole Presidente ha riconosciuto che tutti gli emendamenti parziali dovevano essere dichiarati decaduti in quanto la norma ha un carattere generale. Non è quindi possibile, secondo il nostro modo di vedere, fare delle eccezioni alla norma generale, quindi anche la seconda parte dell'emendamento deve considerarsi decaduta.

CAPPUGI. Sarei grato agli onorevoli colleghi se mi volessero prestare tutta la loro cortese attenzione. L'articolo 82-*bis* da noi presentato aveva nel suo complesso una chiara e precisa fisionomia: stabiliva un principio generale di riduzione e susseguentemente per una logica esigenza di equità e di funzionamento nei confronti del personale, e di funzionalità nei riguardi dell'Amministrazione, faceva delle eccezioni al principio di carattere generale.

Nel corso della discussione tutto l'articolo è stato sospeso, sia per quanto riguarda la parte generale che per le eccezioni. Ad un certo punto nel corso della discussione si presenta l'opportunità di inserire la parte generale in un altro articolo, il che viene fatto ed approvato. Ora, perché le eccezioni debbono essere dichiarate precluse? Siccome facevano parte di un tutto organico e la parte generale è stata assorbita da un altro articolo, ho il diritto di affermare che la seconda parte — riguardante le eccezioni — non può essere dichiarata preclusa, bensì deve essere posta in votazione.

SANTI. Vorrei fare osservare, onorevole Presidente, che con l'articolo 86-*bis* abbiamo regolato la materia che riguarda i periodi di anzianità richiesta per conseguire l'avanzamento riducendo detti periodi alla metà. Quando votammo l'articolo, l'onorevole Cappugi disse che aveva un'eccezione da presentare, ma la materia è regolata, l'abbiamo risolta questa sera...

CAPPUGI. Non è risolta, perché rimane sospesa la seconda parte.

SCALIA. Ho la sensazione che nell'atteggiamento di alcuni colleghi si sia incorso anche in un equivoco, perché si è provveduto soltanto a leggere il quarto comma e non il quinto, che è esplicativo, estensivo e non limitativo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

Il quinto comma dice:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore di cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio ».

Quindi è un emendamento estensivo e non restrittivo.

Infine l'ultimo comma dice:

« Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166 ».

Con queste due ultime parti dell'articolo abbiamo inteso porre una limitazione opportuna per ciò che riguarda i direttori di divisione mentre per quanto riguarda l'avanzamento dei direttori di sezione abbiamo previsto un allargamento.

All'onorevole Francavilla vorrei fare osservare che la sua dizione non mi pare che sia più esplicativa in quanto non specifica chiaramente che per l'avanzamento ci si intende riferire agli esami speciali, per colloquio, o mediante concorso. Una tale precisazione avrebbe chiarito molto quel concetto, ma siccome si è già votato non ho nulla da eccepire. Bisognerebbe tenerne conto però per ciò che dovrà essere votato.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il direttore di sezione può essere promosso a seguito di esami dopo un anno di permanenza nel grado. La riduzione a metà del periodo di anzianità anche in questo caso, significherebbe che una persona potrà essere promossa a direttore di divisione dopo soli sei mesi di permanenza nel grado di direttore di sezione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cappugi nella sua ultima parte non preclusa:

« Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferita a norma del punto I dell'articolo 166 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data di entrata da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di

direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei 4/5 dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma n. 1 del ripetuto articolo 166 ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 84-bis proposto dall'onorevole Cappugi:

(*Disposizioni particolari concernenti le promozioni*).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 e 11 gennaio 1957 n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianità ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 86-ter proposto dall'onorevole Troisi:

(*Consiglio di amministrazione*).

« Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il decreto previsto dal precedente articolo 22.

Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione saranno effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

Fino alla nomina dei predetti rappresentanti, ferma restando la composizione del Consiglio di amministrazione prevista dal precedente articolo 22, i rappresentanti del personale sono nominati con l'osservanza delle disposizioni attualmente in vigore ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Bisogna provvedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione del quale fanno parte anche rappresentanti del personale che debbono essere eletti.

Occorre fissare un termine entro cui dovranno essere emanate le norme di attuazione previste. Frattanto gli stessi rappresentanti

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

del personale, sia pure in numero aumentato, dovranno essere nominati col sistema vigente.

SANTI. Sarei più favorevole a una disposizione transitoria che dicesse che il Consiglio di amministrazione resta in carica perché l'attuale scade il 1° aprile, e non mi pare opportuno modificare oggi e poi modificare di nuovo fra pochi mesi.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Solo per quanto si riferisce al personale.

CAPPUGI. È più favorevole la soluzione prospettata dal Ministro; invece di tre ci saranno quattro rappresentanti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 86-ter proposto dall'onorevole Troisi.

(È approvato).

Per procedere all'approvazione delle tabelle prevedo che saranno necessarie diverse ore. Data l'ora tarda proporrei di rinviare la seduta a mercoledì 29 gennaio e chiedere alla Commissione di dare delega alla Presidenza per attuare il coordinamento delle modifiche apportate.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 1 del giorno 24 gennaio 1958.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI